

(N. 2228-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

(RELATORE FERRETTI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 30 ottobre 1957 (V. Stampato n. 3152)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

col Ministro del Tesoro

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

col Ministro dell'Industria e del Commercio

e col Ministro del Commercio con l'Estero

TRASMESO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 2 NOVEMBRE 1957

Comunicata alla Presidenza il 14 dicembre 1957

Approvazione ed esecuzione del Sesto Protocollo delle concessioni addizionali allegato all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 30 ottobre 1947 e relativi Annessi, firmato a Ginevra il 23 maggio 1956.

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge — che ha già ottenuto l'approvazione della Camera dei deputati — è sottoposto ora all'esame del Senato: se, come la Commissione per gli affari esteri vi propone, esso sarà confortato anche dai vostri suffragi, risulterà, con esso, definitivamente approvato e reso esecutivo il Sesto Protocollo delle concessioni addizionali allegato all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (G.A.T.T.) del 30 ottobre 1947 e relativi Annessi, firmato a Ginevra il 23 maggio 1956. Il Protocollo è sottoscritto dai 22 Paesi partecipanti alla conferenza tariffaria svoltasi, appunto, a Ginevra dal 18 gennaio al 23 maggio 1956 (con l'intervento anche dell'Alta Autorità della Comunità carbossiderurgica) e alla quale l'Italia partecipava nella qualità di Parte Contraente del G.A.T.T. avendo acquisito tale qualità in data 31 maggio 1950, in forza dell'adesione al Protocollo d'Annecy.

Il Sesto Protocollo è lo strumento giuridico per l'entrata in vigore, agli effetti internazionali, degli accordi tariffari intervenuti fra gli Stati partecipanti alla conferenza ginevrina, salvo il rispetto della procedura dal Protocollo stesso indicata. Precisamente, l'articolo 2 del Protocollo prevede che le concessioni fatte in sede di conferenza dalle singole Parti Contraenti saranno praticamente applicate solo dopo che le stesse Parti avranno notificato al Segretario esecutivo del G.A.T.T. la propria volontà che quella applicazione si attui. E perchè il Governo italiano possa provvedere a questa notifica è necessario, in base alla nostra Costituzione, che esso ottenga preventivamente dal Parlamento la relativa autorizzazione.

Nel merito degli accordi da noi conclusi a Ginevra, si rileva che l'Italia ha fatto concessioni bilaterali ad altri Stati; e gli altri ne hanno fatte all'Italia. Delle 300 concessioni da noi fatte, in realtà solo 83 (riferentisi a 44,2 miliardi d'importazioni) costituiscono effettive riduzioni di dazi, rispetto a quelli attuali; 108 (46 miliardi d'importazioni) si riferiscono a consolidamento di dazi d'uso, e 109 (20,8 miliardi d'importazioni) consolidano a livelli superiori i dazi oggi applicati.

Gli Stati che hanno fatto concessioni a noi sono: Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Germania occidentale, Svezia, Norvegia, Benelux, Austria.

Dal complesso degli accordi stabiliti a Ginevra e formanti oggetto del Sesto Protocollo risultano, poi, per noi concessioni « indirette » — atte a tutelare i nostri interessi in esportazione — per i più importanti prodotti, nei confronti degli Stati Uniti, del Canada, del Regno Unito, della Germania, della Svezia, della Norvegia, del Benelux, dell'Austria, della Finlandia, della Danimarca, della Francia, della Turchia, del Cile, del Perù, di Cuba, della Repubblica Dominicana, di Haiti.

Queste concessioni « indirette » sono la conseguenza del carattere multilaterale delle trattative e della clausola della « nazione più favorita » in virtù della quale, come è noto, le concessioni fatte da ciascun Paese negli accordi bilaterali si applicano anche nei confronti di tutti gli altri Paesi membri del G.A.T.T.

FERRETTI, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È approvato il Sesto Protocollo delle concessioni addizionali allegato all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 30 ottobre 1947 e relativi Annessi, firmato a Ginevra il 23 maggio 1956.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo ed Annessi di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformità del paragrafo n. 2 del Protocollo stesso.